

Sentenze "gemelle". Regione e Comuni bocciati

## Il Tar legittima 34 pale da 67Mw di Italgest a Nardò e Palmariggi



A pag. 8

**Palmariggi-Nardò**  
Il Tar Lecce  
riabilita due  
parchi tra i più  
contestati in tutto  
il Salento  
"Il Regolamento  
16 del 2006  
è illegittimo"

## Via libera a 34 pale di De Masi

Annulati i provvedimenti ostatici rispetto  
a dei progetti di Italgest Wind e Spes

Con due identiche sentenze, il Tar Lecce sblocca riabilita due aziende (riconducibili allo stesso proprietario), Italgest Wind srl e Spes srl, alla realizzazione di complessivi quattro parchi eolici, a Nardò e Palmariggi, della potenza di 67 MW: 31 torri in tre parchi per 61 Mw in un caso, 3 torri per 6 Mw nell'altro. Boccia, in entrambi i casi, la Regione Puglia e i Comuni di Nardò e Soletto.

Non è poco. Stiamo parlando di alcuni fra gli impianti eolici progettati più contestati nella recente storia del territorio salentino investito da pale e pannelli, forse, oltre misura. Al di là di qualsivoglia considerazione di sorta, vanno considerate le motivazioni alla base della scelta del giudice. Perché sono proprio le motivazioni che rendono le due sentenze "gemelle", pur essendo sostanzialmente diversa sia la potenza che la previsione d'insediamento degli impianti progettati dalle due aziende, entrambe con sede a Melissano ed entrambe difese dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani.

Dietro questa bocciatura ce n'è un'altra che ha dettato la condotta al giudice. Dietro la bocciatura di due provvedimenti, rispettivamente, del dirigente del Servizio Ecologia e del dirigente dell'Ufficio Via/Vas, e della delibera di Giunta n. 595 del 3 marzo 2010 c'è, infatti, quella da parte della Corte Costituzionale del Regola-

mento regionale 16 del 2006: sentenza numero 344 del 26 novembre 2010. Procediamo per gradi: il primo dei due progetti risale al 2004, il secondo al 2006

Come detto, la sentenza non cambia e il nodo è rappresentato dal Regolamento 16 che impone il rispetto della disciplina dei rispettivi provvedimenti, tra questi l'istituto del parametro di controllo (oltre al principio della previa redazione del piano regolatore impianti eolici ai fini dell'assentibilità di siffatti progetti). Nel dettaglio, recita la sentenza: "In tale decisione la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto che tali norme regionali...nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, contrastano con l'art. 117, 3° comma, Cost., e in particolare con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La norma statale è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (Prie) e la fissazione di un indice mas-

simo di affollamento (parametro di controllo). Tale contrasto comporta la violazione dell'indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, nuovi o diversi adempimenti".

In altre parole, spiega lo stesso giudice, i provvedimenti regionali impugnati risultano viziati per effetto della rilevanza sulle questioni pendenti della sentenza di incostituzionalità, la cui portata è stata tempestivamente resa oggetto di esame dinanzi al giudice.

Il che vanifica anche quelle che furono le istanze mosse dal Comitato per la Tutela dell'Ambiente del Paesaggio di Nardò, costituitosi in giudizio. Il presidente, Francesco Muci, presa visione del Sia (Studio di impatto ambientale), il 19 dicembre 2008 metteva nero su bianco, tra le tante, anche la seguente osservazione: "La realizzabilità di molti aerogeneratori, palesemente in contraddizione con la normativa vigente, è tenuta dal proponente con l'erronea pretesa della non applicabilità del Regolamento Regionale 16/06".

Così, dunque, non è andata. Boccia anche la delibera di giunta 595 concernente "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione relativa a impianti alimentato da fonte eolica - Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica a fonte eolica" per-

ché conferma sostanzialmente l'orientamento al riguardo già espresso dalla Regione con la nota, impugnata, attraverso cui si affermava il percorso autorizzativo in base alla presentazione delle istanze di screening (verifica impatto) prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento 16, viziato come detto dall'illegittimità costituzionale delle stesse norme regionali". (Ps)